



## COMUNE DI VICENZA

Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale – Ufficio Statistica  
Piazza Biade, 26- 36100 VICENZA

### **PROTOCOLLO INTERNO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO "GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI"**

Si premette che l'applicazione di alcune disposizioni del vigente Regolamento Servizi Funebri e Cimiteriali non risultano di facile applicazione e abbisognano della definizione di un univoco quadro interpretativo che ne faciliti una lettura sinottica in un contesto normativo che nel tempo si è modificato;

Si ritiene, quindi, necessario, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed in attesa di procedere ad un complessivo aggiornamento del Regolamento in oggetto, precisare quanto segue rispetto agli argomenti meglio specificati in ciascun paragrafo.

#### ***DURATA DELLE CONCESSIONI DELLA SEPOLTURE FAMILIARI***

Rispetto alla durata risulta necessario operare dal punto di vista temporale una precisa distinzione con riguardo alla normativa vigente nel tempo ed alle conseguenti disposizioni regolamentari.

##### ***1.PRIMA DEL 1975***

La perpetuità era consentita dal Regio Decreto 25.07.1892, n.448 e dal R.D.21.12.1942 n.1880, anche se nel frattempo era entrato in vigore il 21 aprile 1942 l'art.824 del Codice civile che prevede la demanialità dei cimiteri comunali.

Negli atti più antichi, risalenti all' 800, frequentemente si parla di "proprietà" o "vendita" della tomba o dell'area su cui edificare la tomba, non di concessione. In questi casi in genere non è indicata la durata né la perpetuità. L'espressione "proprietà" o "vendita" sembra però indicativa della natura giuridica dell'atto voluto dalle parti e di conseguenza la durata va intesa nel senso della perpetuità. Riconoscere la perpetuità in questi casi va anche a tutela dell'affidamento degli eventuali successivi privati "acquirenti", che hanno pagato somme ingenti per "l'acquisto" e che per decenni hanno detenuto il bene come se fosse proprio.

Resta ben inteso che di fronte ad una concessione perpetua l'amministrazione potrebbe eventualmente, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, revocare l'atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del codice civile, in ogni caso, la tomba in "proprietà" non è più cedibile, né totalmente né parzialmente.

## **2.DOPO IL 1975**

Il DPR 21.10.1975 n.803, entrato in vigore il 10.2.1976, ha escluso la natura perpetua delle concessioni e ha disposto che non possano avere durata superiore ai 99 anni.

Ha stabilito inoltre che le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR 803/1975, possano essere revocate quando si presentino contemporaneamente due presupposti: siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Pertanto sino al 1975, oltre ai casi appena esposti, le concessioni possono essere considerate perpetue, se così è indicato nell'atto di concessione, diversamente la durata massima è di 99 anni.

## **3.SE NON SI TROVA L'ATTO DI CONCESSIONE O NON COMPARE LA DURATA**

Vi sono pratiche che riguardano tombe di famiglia che risalgono al 1867 e seguenti in cui non è stato conservato in archivio l'atto di concessione o atto di cessione dell'area cimiteriale o della tomba, oppure, ancora, esiste l'atto ma in esso non è indicata la durata della concessione.

Frequentemente c'è corrispondenza (nella richiesta o nell'autorizzazione del Podestà o del Sindaco) che parla di "acquisto della tomba", derivandone, in analogia a quanto riportato al punto 1), che la concessione può essere considerata perpetua.

Va tenuto comunque presente che i Regolamenti del Comune di Vicenza in vigore fino all'adozione di quello attuale, prevedevano esclusivamente la concessione perpetua delle tombe di famiglia.

Si ricorda che l'art.29 del Regolamento del 1907: prevedeva l'uso perpetuo di una sepoltura distinta previa presentazione di una domanda in Municipio e versamento di una tariffa pari a 600 lire.

Il Regolamento del 1913 ha ripreso successivamente l'art.29 di quello precedente ma ha aggiornato la tariffa a 2.000 lire.

Il Regolamento del 1915 ha mantenuto, di seguito, la stessa disciplina all'art.30 e ha stabilito tariffe diverse a seconda della posizione delle tombe (da definirsi nel caso di tombe nelle cappelle angolari; 2.000 lire nel caso di tomba nelle gallerie; 2.200 lire nella IV galleria).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 9.3.1956 si è ribadita, infine, la perpetuità delle concessioni di tombe di famiglia, riducendo invece a 50 anni la durata di quelle di colombari.

Nei casi in cui pertanto nella concessione non sia indicata la durata, ma si trovi traccia dell'avvenuto pagamento delle suddette tariffe e si tratti di una concessione stipulata nella vigenza di quei Regolamenti, essa va senza dubbio considerata perpetua.

In tutti gli altri casi in cui le concessioni non contengano l'indicazione della durata, secondo quanto previsto dall'art.29 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Funebrì e Cimiteriali, e comunque rilasciate dopo il 10.02.1976, s'intende che esse abbiano la durata di 99 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.

#### **4.RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

(Art.30) Il rinnovo della concessione delle tombe di famiglia può essere chiesto per non più di 99 anni dal concessionario originario, se ancora in vita, oppure dai familiari di cui all'art.3 del Regolamento (coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale) oppure, in mancanza di familiari, dagli eredi. In mancanza di eredi il manufatto torna nella disponibilità del Comune che può provvedere ad una nuova concessione.

La domanda può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza e di norma entro i sei mesi successivi. E' possibile chiedere il rinnovo anche oltre i sei mesi, fermo restando che esso decorre dalla scadenza originaria.

#### **GLI AVENTI TITOLO DI SEPOLCRO E DI SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE FAMILIARI.**

(Art.35) Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore. Per famiglia si intende: gli ascendenti, il coniuge, i discendenti e loro coniugi. Sono esclusi i collaterali (ad esempio i fratelli). Nelle suddette sepolture possono essere tumulate anche le salme o le ceneri di persone terze alla famiglia solo se eventualmente indicate dal fondatore nella concessione. Solo quando sia deceduto anche l'ultimo avente diritto si seguono le regole della successione *mortis causa*, dettate dal codice civile. L'utilizzo del sepolcro avviene secondo un criterio temporale: quello della data del decesso. Non è possibile pertanto riservarsi un posto nella sepoltura familiare.

Secondo il nostro Regolamento Comunale la concessione è una e rimane tale; il concessionario, con la famiglia avente titolo di sepolcro rimane uno solo: il fondatore, con i suoi ascendenti, coniuge, discendenti e loro coniugi.

(Art.36) Al decesso del fondatore e in presenza di una pluralità di aventi diritto (ascendenti, coniuge, discendenti e loro coniugi) questi devono designare per iscritto colui o coloro, che tra loro assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Costui, o costoro, non sarà pertanto un nuovo concessionario ma un referente. Egli potrà presentare le richieste di nuove sepolture, sempre tuttavia con il consenso del parente più prossimo al defunto. Potrà inoltre decidere e sarà il referente in ordine alla manutenzione, agli interventi statico-funzionali, all'arredo ed al decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli aventi diritto di sepolcro (ascendenti, coniuge, discendenti e loro coniugi, esclusi i collaterali).

Una volta deceduti tutti gli aventi titolo, la tomba diventa ereditaria e si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

(Art.37). Ciascuno dei suddetti aventi diritto di sepolcro possono rinunciare al medesimo diritto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio. Nel caso in cui non vi sia

nessun altro avente titolo, né eredi, la rinuncia comporta la cessazione della concessione e il rientro del manufatto nella disponibilità del Comune, secondo quanto stabilito dall'art.29.

Rispetto agli arredi funebri si ritiene opportuno, infine, precisare quanto segue per garantire l'ordine ed il decoro dei cimiteri comunali nel rispetto del vigente regolamento e allegate prescrizioni..

### **ARREDI FUNEBRI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI ALLEGATE AL REGOLAMENTO**

(Art.63) "Qualsiasi intervento volto a realizzare ornamenti o accessori su tumuli di inumazione o colombari deve essere autorizzato dall'Ufficio comunale competente; in difetto, qualsiasi opera o lavoro realizzati saranno rimossi senza avviso". Inoltre (art.71) ogni violazione delle norme contenute nel regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita mediante una sanzione amministrativa, irrogata dalla Polizia Locale.

Sino ad oggi il Comune ha faticato a garantire in maniera puntuale l'attività di vigilanza all'interno dei cimiteri, e conseguentemente l'avvio, l'istruttoria e la definizione delle procedure sanzionatorie in caso di lavori difformi a motivo delle esigue risorse disponibili. Questo ha senza dubbio contribuito ad un aumento di situazioni di irregolarità.

Nella consapevolezza che, in base ai principi generali che reggono l'azione amministrativa, sia opportuno almeno avvisare i familiari di come e perché il Comune intenda operare, e che vada garantita la massima comprensione, vista al delicatezza della materia, si intende agire secondo le seguenti modalità:

- sono tollerati i piccoli ricordi o fotografie o ornamenti che spesso i familiari dei defunti appongono sulle lastre in marmo, in proporzione alla grandezza delle stesse;
- nel caso in cui essi siano indecorosi o facilmente deperibili, vengono rimossi da Valore Città AMCPS e conservati, per quanto possibile, per l'eventuale consegna al familiare che li richieda;
- in ogni caso in cui Valore Città AMCPS riceva una segnalazione o rilevi lavori non autorizzati o difformità tra i lavori eseguiti ed i progetti autorizzati, appone sulla lastra un avviso, con il quale si invita il familiare a contattare gli uffici del Gestore entro un congruo termine (stabilito in 3 mesi), per comunicazioni urgenti.

Se nessuno si presenta entro il termine oppure, dopo essersi presentato, non si attivi per regolarizzare la situazione, l'Ufficio Funerario procede a diffidare il concessionario a rimuovere l'arredo non conforme entro e non oltre 15 giorni.

Nel caso in cui anche la diffida abbia esito negativo, il Gestore è titolato a rimuovere l'arredo non conforme, conservandolo per quanto sia possibile per un'eventuale restituzione, e parallelamente il Comune avvia la procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa.

(Art.62) Va ricordato che se il concessionario si avvale di un'Impresa Funebre per richiedere l'autorizzazione ad eseguire lavori su lapidi o lastre di loculi o ossari, è responsabile in solido con la stessa Impresa per gli interventi effettuati in difetto di autorizzazione o contrari alle prescrizioni. Anche l'Impresa Funebre, pertanto, potrà rivolgersi al Gestore per sanare le irregolarità relative a lavori ad essa commissionati.